

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

**Romanin-Jacur.** Profitto della discussione di questo disegno di legge per rivolgermi all'onorevole ministro di grazia e giustizia e a quello dell'agricoltura e commercio, anche a nome di molti miei colleghi e specialmente degli onorevoli Tenani e Chinaglia, affine di consigliare il Governo a far sì che il disegno di legge per l'abolizione delle decime, che si trascina dinanzi la Camera ormai da tre Legislature, o sul quale già abbiamo distribuita la relazione del nostro onorevole collega Rinaldi, venga presto in discussione. Non ho bisogno di dimostrare quali e molte ragioni militino in favore di questa raccomandazione.

Confido che il Governo vorrà accettarla e darci tranquillanti assicurazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Pessina, ministro di grazia e giustizia.** Posso assicurare l'onorevole deputato Romanin che è anche mio intendimento di fare che quel disegno di legge venga presto in discussione.

**Presidente.** L'onorevole Simeoni ha facoltà di parlare.

**Simeoni, relatore.** Come relatore della Commissione, devo fare alla Camera una dichiarazione, e devo chiedere l'intervento degli onorevoli ministri delle finanze o di grazia e giustizia per l'esplicamento di due incidenti occorsi nell'esecuzione della legge.

La dichiarazione è questa. La Commissione ebbe a vedere che il termine di un anno non sarebbe stato sufficiente a poter contare a termine le lunghe formalità giudiziarie, che occorrono per l'affrancamento e per la commutazione delle decime; e quindi si trovò nella necessità di portare un prolungamento al termine proposto dal ministro guardasigilli. Il guardasigilli ammise la proposta della Commissione, sotto la condizione esplicita però, che si fosse dovuto dichiarare formalmente nel corso di questa discussione, che questa sarebbe l'ultima dilazione improponibile addirittura; perchè già molte volte la Camera ha concesso altre proroghe. Di accordo quindi con l'onorevole ministro, abbiamo creduto opportuno modificare l'articolo primo, aggiungendovi la parola *definitivamente*, che esprime così il deciso pensiero della Commissione e del ministro che i tre anni, che si concedono ancora, siano sufficienti a tutte le operazioni giudiziarie necessarie all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane. E però sappiamo gli interessati, sappia il paese, che tanto per parte

del guardasigilli, quanto per parte della Camera, se così essa deciderà, non si dovrà più accordare proroga alcuna.

Vengo poi a due incidenti occorsi nello svolgimento delle questioni giudiziarie per l'applicazione della legge, e su cui pare alla Commissione che abbiano a dare il loro giudizio autorevole tanto l'onorevole ministro guardasigilli, quanto quello delle finanze.

È prescritto dalla legge che non oltre sei mesi debbano decorrere, prima di prendere la iscrizione dopo l'omologazione emessa dal tribunale. Parrebbe inverosimile, ma pure è accaduto, che si è fatta questione per sapere se i sei mesi da decorrere per la iscrizione dopo l'omologazione, debbano calcolarsi dalla primitiva sentenza del tribunale, oppure da quando la sentenza sia passata in giudicato, sia con lo scadere dei termini stabiliti per l'appello, sia con le decisioni sui gravami giudiziari.

La Commissione naturalmente avrebbe emesso il suo giudizio, se si fosse trattato di una legge, che per la prima volta si venisse ad approvare; ed avrebbe manifestato il parere, che il termine avesse a decorrere dalle sentenze passate in giudicato.

Ma dal momento che siamo in presenza di una legge in corso, ci è parso più opportuno, che in occasione di essa, avessimo da far ricorso al Governo, per averne la sua parola su questa, che non pareva questione che dovesse farsi, ma che disgraziatamente si è fatta.

Una seconda questione riguarderebbe il ministro delle finanze e l'onorevole guardasigilli insieme.

È stabilito nella legge, che noi veniamo a prorogare, che le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche siano ridotti alla metà, se il numero dei convenuti dello stesso ex-feudo non supera i 50 individui; siano ridotti al quarto sino a 100 individui, ridotti al dodicesimo da 100 individui in su.

Noi avremmo creduto, e avremmo dovuto credere, che si avrebbe dovuto prendere il ceto dei convenuti nel complesso, o quando si fosse arrivati a 50 ed a 100, si avesse dovuto mettere la tassa in proporzione di questo numero complessivo.

Invece furono fatte doglianze alla Commissione, e la Commissione le rivolge all'onorevole ministro delle finanze, che alcuni conservatori delle ipoteche, nell'applicazione di questa legge, hanno fatto innanzi delle curiose pretese; vorrebbero, cioè, far calcolare il numero dei convenuti dell'ex-feudo, se anche fosse di 500 o di 600, in ra-